



PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Deliberazione di adozione: G.C. n. 487 del 27/09/2006
Deliberazione di approvazione: G.P. n. 17 del 13/02/2007


VARIANTE ALLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Il gruppo di progettazione:


arch. Fabio Lacinio
ing. Francesco Di Leverano
biol. Vincenzo Carella
biol. Anna Maria Tudisco
arch. Teodoro Indini

Brindisi, 07 giugno 2011

Il Responsabile del Procedimento
biol. Anna Maria Tudisco



RELAZIONE



PREMESSA

Lo studio delle problematiche connesse con l'inquinamento acustico è stato sviluppato solo di recente: a livello europeo, infatti, il rumore è stato considerato come uno dei problemi ambientali più urgenti delle aree urbane solo dal 1993, con il Quinto programma di azione per l'ambiente, che sottolineava la necessità di intervenire sulle diverse fonti di rumore. Con il programma di azione successivo (2001-2010), la Commissione Europea si è impegnata ad adottare ed attuare le normative sull'inquinamento acustico, facendo riferimento a due elementi principali:

- obbligo di presentare mappe dell'inquinamento acustico e di fissare obiettivi ben precisi riferiti alla stessa materia nell'ambito delle decisioni di pianificazione su scala locale;
- revisione o scelta di nuovi limiti all'inquinamento acustico per vari tipi di veicoli, macchine e altri prodotti.

Gli obiettivi di tale programma di azione, fissati per il 2010 e il 2020, sono rispettivamente la riduzione del 10 e del 20% del numero di persone esposte sistematicamente ad elevati livelli di inquinamento acustico, rispetto a quelle stimate per l'anno 2000.

La legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995, all' art. 2 attribuisce allo stesso la seguente definizione: **"l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le normali funzioni degli ambienti stessi"**.

L'inquinamento acustico può causare nel tempo problemi psicologici, di pressione e di stress alle persone che ne sono continuamente sottoposte. Le cause dell'inquinamento acustico possono essere: stabilimenti industriali, cantieri, aeroporti, autostrade, manifestazioni sonore condotte all'aperto.

Gli effetti del rumore sull'uomo sono molteplici e possono essere distinti in:

- effetti di danno (alterazione non reversibile o solo parzialmente reversibile di un organo o di un sistema, obiettivabile da un punto di vista clinico e/o anatomico-patologico), classificabili in due forme:

1. *danno specifico*: causato ai soggetti che si espongono per periodi prolungati a livelli di 75-80 dB(A). L'effetto di tale esposizione prolungata si traduce nella perdita temporanea o irreversibile dell'udito (ipoacusia). Tale problematica assume particolare rilievo in ambito lavorativo;
 2. *danno non specifico*: causato da un'esposizione sonora non sufficientemente elevata da recare danni specifici, che però può, col tempo, apportare danni al sistema uditivo e causare malesseri di tipo psicofisico. Tale problematica è tipicamente associata all'inquinamento acustico in ambito urbano;
- effetti di disturbo, associati all'alterazione temporanea di un organo o di un sistema;
 - annoyance (sensazione di scontento o di fastidio generico, spesso influenzata oltre che dalla specifica sensibilità del soggetto, da altri fattori esterni quali esposizione, etc.).

L'esigenza di tutelare il benessere pubblico dallo stress acustico urbano è stata garantita da una legge dello Stato (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 1991), che impone ai Comuni di suddividere il proprio territorio in classi acustiche, in funzione della destinazione d'uso delle varie aree (residenziali, industriali, ecc.) stabilendo, per ciascuna classe, i limiti delle emissioni sonore tollerabili.

Il DPCM 14.11.97, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ha poi determinato i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, di cui all'art. 2, comma 1, lettere e), f), g) ed h); comma 2; comma 3, lettere a) e b), della stessa legge.

Successivamente la Regione Puglia ha promulgato la L.R. n. 3/2002, con la quale ha dettato le norme di indirizzo **"per la tutela dell'ambiente esterno e abitativo, per la salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico proveniente da sorgenti sonore, fisse o mobili, e per la riqualificazione ambientale"**, in attuazione della Legge Quadro n.447/95.

IL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

*L'art. 2 della L.R. n. 3/2002 stabilisce che " **la zonizzazione acustica del territorio comunale, vincolandone l'uso e le modalità di sviluppo, ha rilevanza urbanistica e va realizzata dai Comuni coordinando gli strumenti urbanistici già adottati con le linee guida di cui alla presente normativa**".*

Ne consegue che il Piano di Zonizzazione Acustica è parte integrante della pianificazione territoriale dell'Amministrazione Comunale e ne disciplina lo sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale, con l'obiettivo principale di garantire la salvaguardia dell'ambiente, e quindi dei cittadini, mediante azioni idonee a riportare le condizioni di inquinamento acustico al di sotto dei limiti di norma.

L'interpretazione del dettato normativo citato consente di aggiungere che la zonizzazione acustica del territorio comunale va intesa quale strumento di gestione e di controllo delle dinamiche insediative concernenti l'ambito urbano che determinano emissioni sonore. In tal senso la zonizzazione acustica costituisce, nell'immediato, un elemento di conoscenza e di consapevolezza ambientale che impegna l'Amministrazione Comunale ad attuare un sistema di interventi e di relativi strumenti coordinati necessari a perseguire gli obiettivi di tutela della salute e della qualità urbana.

Pertanto la Zonizzazione Acustica può essere considerata, a buon diritto, quale atto tecnico-politico di governo del territorio, in quanto ne disciplina l'uso e lo sviluppo attraverso una classificazione in aree omogenee.

L'obiettivo del piano è quello di prevenire il degrado delle zone non inquinate e di fornire uno strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale.

È pertanto fondamentale che la zonizzazione acustica venga coordinata con il P.R.G., come sua parte integrante e qualificante, nonché con gli altri strumenti di pianificazione di cui i Comuni devono dotarsi (quale il Piano Urbano del Traffico).

A tal fine, per ciascuna area omogenea, definita in relazione alla sua destinazione d'uso, viene associata una delle sei classi previste dal DPCM del 1° marzo 1991, riprese dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, nonché dal comma 4 dell'art. 1 della L.R. n. 3/2002.

L'art. 3 della citata legge regionale stabilisce che per ciascuna delle sei classi del

territorio non dovranno essere superati i valori limite del livello equivalente di pressione sonora ponderato in scala "A", riferiti al periodo diurno, dalle ore 6.00 alle ore 22.00, e notturno, dalle ore 22.00 alle ore 6.00, che vengono di seguito riportati e che coincidono con i valori assoluti di immissione di cui alla tabella C dell'Allegato A al DPCM 14.11.1997:

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Il predetto DPCM prevede che per ogni classe siano, altresì, previsti ben quattro distinti valori limite:

- valori limite di emissione;
- —valori limite assoluti di immissione;
- valori di attenzione;
- valori di qualità.

La definizione delle classi acustiche cerca di legare la destinazione d'uso del territorio con i valori di livello sonoro espressi in db (decibel), per cui ad ogni classe acustica corrispondono valori limite di immissione diurna e notturna.

Nella tabella 1 vengono riportati i valori limiti di emissione per le sei classi acustiche previste dal decreto:

Tabella 1

Valori limite di emissione

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Nella tabella 2 vengono invece riportati i valori assoluti di immissione:

Tabella 2

Valori limite assoluti di immissione

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Gli obiettivi di fondo del Piano di zonizzazione acustica sono tre:

- **prevenire** il degrado acustico delle zone non inquinate, o comunque poco rumorose;
- **risanare** quelle dove, nella situazione iniziale, si riscontrano livelli di rumorosità ambientale tali da poter incidere negativamente sulla salute della popolazione residente.
- **costituire** elemento di riferimento per una corretta pianificazione delle nuove aree di sviluppo urbanistico.

Pertanto la classificazione in zone acustiche costituisce la base di partenza per qualsiasi attività finalizzata alla riduzione dei livelli di rumore, sia esistenti, che prevedibili. Infatti la realizzazione di una zonizzazione acustica esercita un'influenza

diretta anche sulla pianificazione del futuro sviluppo di un territorio, poiché si introduce il fattore "rumore" tra i parametri di progetto dell'uso del territorio stesso.

La zonizzazione acustica si realizza attraverso specifici passi metodologici o **fasi**.

La prima fase, o "**zonizzazione parametrica**", è rappresentata da elaborazioni automatiche che consentono l'assegnazione, ad ogni unità territoriale omogenea in cui viene suddiviso il territorio, di una classe acustica, come definite dal DPCM 14/11/97. Questo passaggio automatico fornisce la correlazione, indicata da un punteggio desunto dai dati descrittivi del territorio (numero di residenti, attività produttive, commerciali etc.), delle diverse classi acustiche con un livello di pressione acustica.

Un percorso diverso è riservato alle **aree** definite dallo strumento urbanistico "**di particolare tutela**" (scuole, ospedali, etc.) o "**industriali**" (per le attività produttive inserite in zona industriale), cui, infatti, viene applicato un test di definizione, rispettivamente, delle classi I, per le zone ad elevata tutela acustica, e delle classi V e VI per le aree produttive.

Tuttavia, nella maggior parte dei casi, l'esito di tale elaborazione **non conduce ad una classificazione definitiva del territorio**, sia perché la procedura resta priva di una verifica sperimentale dello stato acustico dei luoghi, sia perché essa conduce ad una suddivisione discontinua del territorio, che mal si adatta ai fenomeni fisici di diffusione dell'energia sonora nell'ambiente.

Pertanto, il passo successivo, o "**zonizzazione aggregata**", serve ad armonizzare al meglio la precedente assegnazione delle classi e, mediante l'applicazione di opportuni criteri, consente di operare una semplificazione dello scenario considerato.

Nelle scelte da operare per le eventuali variazioni di classe, i **rilievi fonometrici** possono fornire un valido aiuto, nel corso delle verifiche conclusive.

Un ulteriore supporto nella classificazione acustica del territorio, più funzionale ed attendibile, è costituito, infine, dall'adozione delle cosiddette fasce cuscinetto o "buffer" ai confini delle zone industriali. Le fasce cuscinetto sono parti di territorio non completamente urbanizzate, ricavate da una o più aree in accostamento critico; di norma le fasce cuscinetto sono delimitate da confini paralleli e distanti almeno 50 m. La funzione di tali aree è quella di assicurare il graduale contenimento dell'inquinamento acustico tra due aree a diversa destinazione urbanistica (Es: zona industriale di classe VI confinante con area agricola di classe III).

IL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI BRINDISI

Con deliberazione G.C. n. 755 del 28.09.01 la Giunta Comunale prendeva atto dei risultati della mappatura della rumorosità ambientale della zona industriale e dell'area portuale di Brindisi redatta dal Politecnico di Milano ed in particolare del superamento dei limiti di emissione acustica in prossimità di alcuni edifici ubicati ai margini della Via E. Fermi.

Con deliberazione G.C. n. 1103 del 28.12.01 e successiva D.D. n. 80 del 9.04.02 si provvedeva ad affidare al Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Pianificazione, un incarico di consulenza scientifica per la redazione del Piano di risanamento acustico di un'area della zona industriale.

Con deliberazione G.C. 349 del 6.12.2004 la Giunta Municipale prendeva atto degli elaborati presentati e contestualmente dava mandato al Settore Ecologia, al fine di predisporre nuovo capitolato tecnico e nuova convenzione con il Politecnico di Milano, per la redazione della fase I e II volte al definitivo completamento del piano di zonizzazione acustica comunale.

Con D.D. n. 6 del giorno 11.01.05 il Dirigente del Settore Ecologia provvedeva ad approvare il nuovo capitolato prestazionale e il contratto di consulenza con il Politecnico di Milano, per la redazione della zonizzazione acustica comunale.

A seguito della presentazione degli elaborati tecnici da parte del Politecnico di Milano, il Comune di Brindisi, dando seguito alla normativa di Settore e a quella regionale (L.n. 3/2002), adottava il proprio piano di zonizzazione acustica con deliberazione G.C. n. 487 del 27.09.06, piano che è stato poi oggetto di approvazione da parte della Provincia di Brindisi con G.P. n. 17 del 13.02.2007.

CONSIDERATO CHE:

- numerose aziende insediate nella zona industriale di Brindisi esprimevano le proprie rimostranze in merito alle scelte effettuate dall'Amministrazione Comunale con lo strumento di pianificazione adottato;
- il Comune di Brindisi, con nota prot. n. 1533/ 50924 del 18.07.08, chiedeva alle stesse aziende di voler riportare le proprie valutazioni in merito al piano anche all'ARPA DAP Brindisi, all'AUSL BR/1 e alla Provincia di Brindisi;

- con decreto prot.n. 770/22705 del 30.03.09 veniva convocata un'apposita conferenza di servizi per il giorno 9 aprile 2009, successivamente rinviata al giorno 16.04.09, con nota prot. n. 781/22706 del 31.03.09, al fine di conoscere il parere degli altri Enti territoriali interessati su una eventuale proposta di variante che tenesse in debito conto le esigenze manifestate dalle Società interessate;
- In conferenza veniva messa in evidenza l'incongruenza tra l'elaborato approvato e la circostanza che, come precisato nell'Allegato Tecnico alla L.R. n. 3 del 12.02.2002, nella "definizione delle zone acusticamente omogenee non dovranno risultare contigue aree caratterizzate da limiti massimi per il livello equivalente di pressione sonora ponderato in scala "A" che differiscono di più di **5 dB ."**

In particolare l'ARPA DAP Brindisi puntava l'accento su alcune questioni fondamentali:

1. In zona tipicamente industriale non è possibile prevedere aree di classe VI e aree di classe I attigue. Il riferimento specifico era quello dell'area Fiume Grande e dell'area Fiume Piccolo, che vanno ad incunearsi nell'area vasta industriale;
 2. le aree tipicamente agricole dovrebbero essere classificate come aree di classe III, proprio per il fatto che comunque l'utilizzo dei mezzi opportuni nelle diverse fasi dell'attività non può consentire il rispetto dei limiti di una classe I, così come è stato invece previsto dall'atto di pianificazione approvato;
- Confindustria e le aziende intervenute in conferenza mettevano in evidenza alcuni problemi connessi alla classificazione adottata, che possono essere schematizzati nella tabella che segue:

STATO DI FATTO E RICHIESTE FORMULATE DALLE AZIENDE

AZIENDA	STATO DI FATTO	ZONA INTERESSATA	RICHIESTA VARIANTE
EDIPOWER	CLASSE IV	ZONA CENTRALE	CLASSE VI
	CLASSE I	FIUME GRANDE	Previsione di una zona cuscinetto tra classe VI e classe I
ENEL	CLASSE I	PERIMETRO ASSE ATTREZZATO	CLASSE VI
			Previsione di una zona cuscinetto tra CLASSE VI e CLASSE I
QUARTULLI	CLASSE I	STABILIMENTO	CLASSE V o VI
SANOFI	CLASSE VI	STABILIMENTO	CLASSE VI
	CLASSE IV	stabilimento	CLASSE VI
	CLASSE IV	zona cantiere navale; complesso alberghiero Nettuno; polo fieristico capannone Montecatini	CLASSE V
AZIENDE PETROLCHIMICO	CLASSE I	ZONA SUD	CLASSE VI
	CLASSE I	ZONA NORD	CLASSE V per area A
			CLASSE VI per strada e parcheggio TIR
			Previsione di fasce di transizione tra CLASSE I CLASSE VI

Pertanto, a conclusione dei lavori di conferenza, veniva proposto alle aziende interessate di formalizzare le loro richieste di variante presentando una relazione corredata dagli opportuni elaborati cartografici, che potessero evidenziare lo stato di fatto e le modifiche richieste all'atto di pianificazione. Ogni richiesta sarebbe stata

valutata congiuntamente dagli Enti territoriali competenti al fine di verificarne l'accogliabilità.

Il passo successivo sarebbe stato poi quello di proporre la variante all'atto di pianificazione già approvato.

Confindustria Brindisi, a nome di tutte le aziende intervenute, trasmetteva apposita proposta di variante con nota del 14.07.2009, acclarata al protocollo generale del Comune al n. 48288/09. Il Settore Ecologia, con nota prot. n. 2275/65308 del giorno 8.10.09, chiedeva l'invio di ulteriori 5 copie della documentazione al fine di trasmetterla agli Enti competenti. La stessa documentazione, una volta acquisita, veniva trasmessa agli Enti convenuti in seno alla conferenza di servizi con nota prot. n. 2397/68406 del 20.10.09.

Con deliberazione G.C. n. 66 del 25.02.2010 la Giunta Comunale prendeva atto della richiesta avanzata da Confindustria Brindisi e deliberava di affidare al Dirigente del Settore Ecologia l'individuazione di un gruppo di progettazione interdisciplinare per la redazione della variante, ricercando tra le professionalità già presenti all'interno dell'Amministrazione Comunale le risorse umane necessarie.

Con D.D. n. 381 del 13.12.2010 il Dirigente del Settore Ecologia provvedeva a ciò ed impegnava la spesa necessaria.

Dopo diversi incontri tecnici volti a valutare le richieste pervenute sia da Confindustria Brindisi, sia da altri soggetti interessati alla variante, rispetto alla zonizzazione esistente e alla normativa di Settore, il gruppo di progettazione è giunto alle sue determinazioni, tenendo presenti i seguenti indirizzi:

- 1) conformità alle norme tecniche di attuazione del PRG;
- 2) conformità ai criteri assunti per la redazione del Piano di Classificazione Acustica ed in particolare :
 - a) compatibilità con la residenza;
 - b) divieto del salto di classe triplo o superiore;
 - c) compatibilità con vincoli prioritari come la presenza di recettori sensibili (scuole, case di cura e di riposo ed aree ad essi destinate).

d) compatibilità con la destinazione d'uso del sito, anche in relazione a condoni edilizi.

Di conseguenza l'attività di progettazione ha portato alle seguenti determinazioni:

1. assegnare alle aree agricole la classe III, al posto della classe I;
2. confinare la classe I unicamente alle zone SIC e ZPS, ai parchi urbani, ai canali, alla zona di Punta Penne e Punta del Serrone, per la quale il Comune di Brindisi è destinatario di un finanziamento POR 2007-2013 per la bonifica e ripristino ambientale;
3. assegnare ai corridoi ecologici la classe II, in luogo della classe I;
4. assegnare, di conseguenza, al canale Sbitri la classe II, estendendola anche a tutta l'area Sbitri oggetto, in passato, di abusi edilizi e per la quale il Comune di Brindisi sta proponendo un intervento mirato al ripristino ambientale della stessa;
5. stabilire la presenza di zone cuscinetto "Buffer" di adeguata ampiezza e classe tra zone confinanti tra le quali sia presente un salto di classe uguale o superiore a 3;
6. far rientrare all'interno della variante tutte quelle situazioni accertate di insediamenti esistenti in aree agricole, oggetto di condono edilizio, che abbiano un utilizzo, di fatto, industriale;
7. coniugare la richiesta di variante presentata dalla Associazione Industriali con gli strumenti di pianificazione comunale esistenti, con il dettato normativo e con le previsioni future di pianificazione territoriale;
8. valutare i casi noti di segnalazioni da parte di cittadini per disturbo della quiete pubblica, con individuazione di possibili soluzioni in linea con il perseguimento dell'interesse pubblico preminente di tutela della salute pubblica e dell'ambiente di riferimento;
9. assegnare al nastro trasportatore la classe IV, in quanto omologabile ad una strada di grande comunicazione, realizzando opportuna variazione di classe alle aree agricole confinanti, che dalla classe I passano alla nuova classe III. In tal modo si ovvia anche al salto di classe evidenziato dall'azienda proponente.

Il risultato di tale approccio di verifica e analisi ha portato alla variazione della cartografia di riferimento del piano di zonizzazione acustica già approvato ed in

particolare alla sostituzione delle tavole 13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f, 13g e 14 con nuove tavole che hanno tenuto conto di quanto già dettagliato precedentemente.

Pertanto, in armonia con il dettato normativo di riferimento, l'obiettivo della riduzione dell'inquinamento acustico è stato perseguito, all'interno della presente variante al Piano già adottato e approvato dalla competente Autorità, coniugando le diverse esigenze di protezione dal rumore manifestate dalla cittadinanza, relativamente al governo della mobilità e alle attività di esibizione all'aperto, con quelle legate allo sviluppo sostenibile del territorio e quindi agli aspetti inerenti alla pianificazione urbana e territoriale.

Il lavoro è stato diviso in quattro fasi principali.

La prima fase ha visto l'acquisizione della documentazione relativa alla normativa, nazionale e regionale, in materia acustica, agli strumenti urbanistici vigenti, alle esigenze manifestate dalla cittadinanza e dalle associazioni di categoria relativamente al piano già approvato, al fine di ottenere un esaustivo quadro conoscitivo, quale punto di partenza per la successiva fase di verifica della compatibilità tra zone acustiche proposte dal Piano e le caratteristiche funzionali del sistema insediativo, industriale ed extraurbano del territorio comunale.

La seconda fase ha visto la redazione del documento di variante della zonizzazione acustica, ovvero la verifica delle situazioni complesse, degne di approfondimento tecnico, nonché normativo, volto alla possibilità di revisione del documento già approvato, sulla base dell'articolazione del territorio comunale in zone acustiche differenti rispetto a quelle previste dal piano, a seconda della loro destinazione d'uso reale e degli usi attuali.

Il processo di redazione del documento ha, pertanto, preso le mosse dalla lettura dello stato di fatto del territorio comunale, al fine di verificare la compatibilità delle reali destinazioni d'uso dei diversi ambiti territoriali comunali con quelle previste dal P.R.G. vigente e con quanto la normativa di Settore, soprattutto regionale, prevede.

Sono state, altresì, prese in esame tutte le attività che costituiscono le fonti dirette di inquinamento acustico e quelle che, quando raggiungono concentrazioni consistenti, attraggono flussi veicolari tali da innalzare i livelli sonori nell'area.

Non avendo la possibilità di realizzare ulteriori campagne fonometriche rispetto a quelle svolte in passato, al fine di caratterizzare il clima acustico allo stato attuale, si è

passati alla identificazione dei ricettori sensibili sulla base delle informazioni disponibili in archivio in merito ad esposti e ai rilievi fonometrici effettuati in campo da ARPA, nonché valutando i contributi all'inquinamento acustico in ambito industriale anche delle principali arterie di trasporto, nonché dei flussi veicolari e di mezzi pesanti legati alle stesse.

Inoltre, sulla base di quanto ricordato dall'ARPA Puglia nella conferenza di servizi del 16.04.2009 in merito alle aree agricole, si è deciso di attribuire alle stesse la classe III in luogo della classe I.

Pertanto la variante che si propone è il risultato di un processo graduale, che ha visto la generale revisione del documento già approvato, alla luce dell'utilizzo di fatto del territorio di riferimento e di criteri generali, desunti dalla normativa nazionale (DPCM del 1 marzo 1991, L. 447/95 e DPCM 14/11/97) e regionale (L.R. n. 3/2002).

La quarta fase, così come previsto dalla normativa, è consistita in un procedimento di verifica e ottimizzazione della prima bozza di variante di zonizzazione acustica, al fine di giungere ad una classificazione acustica per quanto possibile omogenea nei diversi ambiti che costituiscono il territorio comunale e conforme agli usi, di fatto, del territorio.

Oltre alla presente relazione, per la variante alla zonizzazione acustica del territorio di Brindisi sono stati prodotti i seguenti elaborati:

- n. 2 tavole scala 1:10.000 (vr 1, vr 2), in cui è riportata la variante alla zonizzazione acustica del territorio comunale, che sostituiscono integralmente le tavole 13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f, 13g;
- n. 1 tavola scala 1:30.000 (vr. 3) che sostituisce integralmente la tavola 14 del piano approvato.